

LA VITTIMA DEL REATO: RIFLESSIONI IN MERITO ALLA ESIGENZA DI UNA LEGGE *AD HOC*

VINCENZO MUSACCHIO*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Lineamenti di diritto comparato – 3. Lineamenti di una proposta legislativa – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Nel sistema penale italiano risulta evidente che non sussiste una definizione su chi sia, né cosa s'intenda per "vittima" di reato¹.

Il suddetto termine, nella sua accezione di persona che subisce un danno a causa di una condotta delittuosa, è utilizzato solo nelle scienze criminali diverse dal diritto e dalla procedura penale².

Il legislatore usa termini diversi per indicare chi subisce un danno derivante dal reato, quali: "persona offesa", "soggetto passivo" od "offeso" dal reato. Tale scelta deriva dal fatto che ad essere tutelato dalla norma penale sia un interesse dello Stato, la cui offesa costituisce l'essenza del reato, il soggetto, invece, è preso in considerazione solo indirettamente quale soggetto passivo³.

Il reato diventa così la condotta a senso unico del reo verso una parte di realtà oggettiva, reificando la figura della vittima.

Un sistema penale che mira alla tutela di un interesse pubblico e collettivo, dunque, mette inevitabilmente in secondo piano l'interesse del singolo e il nostro legislatore, pur cercando di contemperare le esigenze "pubbliche" con quelle del "privato", questo ha fatto, ovvero, ha dato alla vittima un ruolo secondario⁴.

* Docente di diritto penale dell'Unione europea nell'Università degli studi del Molise - Direttore dell'Osservatorio Internazionale di Scienze Criminali "G. Falcone e P. Borsellino" di Roma.

¹ Sul ruolo della vittima in diritto penale si veda, MUSACCHIO V., *Fondamenti di diritto penale, parte generale*, Scriptaweb, Napoli 2009, p. 132.

² Cfr. PISAPIA G., *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in Tutela della vittima e mediazione penale di F. PONTI (a cura di) Milano, Giuffrè, 1995.

³ Cfr. GIARDA A., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1971.

⁴ Cfr. ROCCO A., *Opere giuridiche*, vol. I, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Roma, 1933.

Esaminando le disposizioni del codice di procedura penale emerge uno specifico ruolo della “parte offesa”, da un lato, con riguardo al momento probatorio, dall’altro, relativamente al controllo e all’impulso dell’esercizio dell’azione penale⁵.

Dal punto di vista probatorio, l’art. 90 c.p.p. prevede che in ogni stato e grado del procedimento la persona offesa dal reato può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di Cassazione, indicare elementi di prova⁶.

Nell’ambito delle indagini preliminari l’art. 369 c.p.p. ha disposto l’obbligo della notifica dell’informazione di garanzia alla parte offesa e la possibilità per la stessa di nominare un difensore indipendentemente dalla costituzione di parte civile con il fine di rendere effettiva la possibilità di partecipare alla fase delle indagini preliminari⁷.

La parte offesa ha poi il diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), di chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e di parteciparvi (art. 401, comma 1, 3 e 5 c.p.p.) e la mancata partecipazione, non per sua colpa, fa sì che la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta in quella sede non possa fare stato nei suoi confronti (art. 404 c.p.p.)⁸.

In merito all’esercizio dell’azione penale la persona offesa può chiedere di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero (art. 408, comma 2 c.p.p.) e ha la facoltà di proporre opposizione alla stessa, chiedendo la prosecuzione delle indagini indicando l’oggetto delle indagini suppletive e i relativi elementi di prova (art. 410, comma 3 c.p.p.)⁹.

La persona offesa inoltre può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione in caso di decorso del termine delle indagini preliminari senza determinazioni del pubblico ministero in ordine all’azione penale (art. 412, 413 c.p.p.); ha la facoltà di chiedere di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini preliminari e di intervenire alla conseguente udienza (art. 406, comma

⁵ AA.Vv., *Codice di procedura penale annotato*, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2006. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008; CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale, Complemento giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 2009.

⁶ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (art. 90), Cedam, Padova, 2008.

⁷ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (art. 369), Cedam, Padova, 2008.

⁸ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 360-394-401-404), Cedam, Padova, 2008.

⁹ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 408-410), Cedam, Padova, 2008.

3 e 5 c.p.p.), nonché la facoltà di sollecitare il pubblico ministero a proporre impugnazione ad ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.) con obbligo dello stesso, laddove non la proponesse, di provvedere con decreto motivato¹⁰.

La vittima non è, invece, parte vincolante nel nostro procedimento penale e lo può divenire solo nel momento nel quale si costituisce parte civile per far valere il diritto "civilistico" al risarcimento del danno, che viene soddisfatto forse, e comunque sicuramente dopo una lunga attesa, solo all'esito finale del processo che spesso diventa per la vittima o per i suoi congiunti un vero e proprio stillicidio.

A stemperare gli effetti di questa tribolazione per fortuna soccorre la norma dell'art. 540, comma 2 c.p.p., che prevede la condanna al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva *ex lege*, mentre la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva in primo grado (art. 540, comma 1 c.p.p.), mentre lo è sempre, ma solo, in appello (art. 606, comma 2 c.p.p.)¹¹.

La vittima ha in ogni caso il diritto di farsi assistere da un difensore che la rappresenta (art. 100 c.p.p.) e, sul piano probatorio, ha gli stessi diritti e facoltà delle altre parti. Essa può essere sottoposta ad esame solo con il suo consenso, tranne però nel caso in cui ricopra anche la veste di testimone (art. 208 c.p.p.). L'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante, sono in ogni caso assistite dalla stessa disciplina sulle nullità previste per l'imputato. La parte civile può, infine, proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento (art. 576 c.p.p.)¹².

Numerosi studi¹³ hanno evidenziato che nel nostro Paese le vittime di reato utilizzano solo in minima parte le potenzialità offerte dal sistema penale, quali la possibilità di costituirsi parte civile, e le motivazioni ipotizzabili sono molteplici. *In primis* vi è una mancata chiara conoscenza delle possibilità offerte dal sistema, oltre al costo

¹⁰ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 406-412-413-572), Cedam, Padova, 2008.

¹¹ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 540-606), Cedam, Padova, 2008.

¹² Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 100-208-576), Cedam, Padova, 2008.

¹³ Vedasi per tutti il Convegno internazionale "La vittimologia: nuove prospettive di ricerca e di intervento" presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, 2-3 marzo 2009 (www.polizia.it).

economico, non certo trascurabile, necessario per affrontare questo tipo di spesa.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato che rende accessibile anche alle persone offese dal reato e al danneggiato che intende costituirsi parte civile quest'opportunità - art. 74 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - non può certo da sola risolvere questo problema. Appare, infatti, consolidata l'opinione che, soprattutto per quanto concerne i reati cd. bagatellari, il dispendio di energie e di denaro chiesto alla vittima nel processo penale non abbia una sufficiente contropartita. È stato appurato, infatti, che le vittime di un reato hanno la necessità di tentare di rimuovere al più presto la paura e il trauma conseguenti al reato, quel vissuto che un lungo processo continuerebbe invece a riproporre¹⁴.

A questo proposito non si può peraltro sottovalutare la circostanza che, nel nostro sistema penale, la persona offesa, anche quando decide di non avvalersi degli strumenti a sua disposizione, rientra in ogni caso sempre nel procedimento penale ove sia anche semplicemente un testimone. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di presentarsi al giudice (art. 98 c.p.p.); ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande rivolte (art. 198 c.p.p.); può essere ascoltato all'udienza preliminare (art. 422 c.p.p.); può essere coattivamente accompagnato davanti al giudice (art. 133 c.p.p.); è esaminato in dibattimento nelle forme dell'esame diretto e del controesame (art. 497, 498 c.p.p.)¹⁵.

Nella nostra società si assiste, sempre più spesso, ad una generale perdita di fiducia nell'efficacia del trattamento e nella repressione dei crimini, da un lato con riferimento alla cattura dei delinquenti, dall'altro con riferimento alla punizione e si rimprovera alla giustizia penale di essere troppo complicata, troppo clemente, troppo ingiusta, troppo lenta¹⁶.

Su questo punto si ricorda che nel nostro Paese, fatta eccezione per alcune categorie di vittime (minori e donne maltrattati e/o abusati, donne o minori ridotti in situazione di schiavitù, ove col-

¹⁴ Cfr. BALDELLI A.-BOUCHARD M., *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, Torino, 2003; BANDINI T.-GATTI U.-MARUGO M.I.-VERDE A., *Criminologia: il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 2003; BARATTA A., *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo*, in *Il vaso di Pandora: carcere e pena dopo le riforme e atti del convegno promosso dall'Associazione Antigone e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana di M. PALMA* (a cura di) Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1997.

¹⁵ Cfr. CONSO G.-GREVI V., *Commentario breve al codice di procedura penale* (artt. 98-133-198-497-498), Cedam, Padova, 2008.

¹⁶ Su questi aspetti si rinvia a MUSACCHIO V., *Fondamenti di diritto penale*, parte generale, Scriptaweb, Napoli, 2009, p. 435 ss.

laborino con la giustizia), non è mai stato istituito per le vittime di reato alcun servizio di aiuto e/o assistenza specifica, scegliendo di volta in volta di fare ricorso ad interventi settoriali come i fondi di solidarietà con finalità riparatorie per alcune categorie di vittime - fondo a favore delle vittime della circolazione stradale (L. 24 dicembre 1969 n. 990), fondo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284), per le vittime dei reati di estorsione o di usura (L. 23 febbraio 1999, n. 44)¹⁷.

A nostro giudizio si dovrebbe invece tentare di agire sul senso d'impotenza e insicurezza sia attraverso un lavoro preventivo su quelle che si possono definire "vittime potenziali" (cioè quelle che vivono una situazione per la quale presumibilmente saranno vittime di un reato - ad esempio figli di genitori alcolisti o dediti alle droghe), preparandole a gestire la situazione critica, sia con interventi ed azioni a tutela delle vittime "effettive" di azioni criminali, quelle che, loro malgrado, sono già diventate vittime di un reato.

Occorre che si creino strumenti affinché possa beneficiare dell'aiuto alle vittime di reati chiunque è stato leso nella propria integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato. L'aiuto va accordato anche ai congiunti delle vittime e deve comprendere: consulenza; aiuto immediato ed a più lungo termine (es. assistenza medica, psicologica o giuridica); prestazioni finanziarie (es. indennizzo). È necessario operare seriamente in due direzioni: affrontare la posizione della vittima sia nel diritto penale sostanziale che nel procedimento penale¹⁸.

2. Lineamenti di diritto comparato

Per comprendere a fondo il ruolo della vittima all'interno del sistema penale appare necessario delineare alcuni profili di diritto comparato nella complessa materia *de qua*.

La Francia con la legge del 6 luglio 1990 ha istituito un Fondo di garanzia delle vittime di atti di terrorismo e di altri reati, finan-

¹⁷ Per queste considerazioni e ulteriori approfondimenti cfr. PEPINO L.-SCATOLERO D., *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 1, 181.

¹⁸ Il problema dei diritti delle vittime presenta anche altri risvolti. Un numero sempre maggiore di persone (cittadini della Comunità o di paesi terzi residenti nell'Unione) viaggia, vive o studia in un Stato membro diverso dal proprio in cui è esposto ad atti criminali. Pertanto, la Commissione ha elaborato la presente comunicazione al fine di contribuire al dibattito in sede del Consiglio europeo di Tampere dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

ziato mediante un prelievo sui contratti di assicurazione pubblici o di enti privati. Questo fondo di garanzia interviene secondo due regimi d'indennizzo: il regime d'indennizzo delle vittime di atti di terrorismo basato sulla legge del 9 settembre 1986; le indennità sono fissate e regolate dal fondo di garanzia d'intesa con le vittime; il regime d'indennizzo delle vittime di altri reati basato sulla legge del 3 gennaio 1977. La procedura è di natura giudiziaria. Il FGTI (*Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions*) paga le indennità fissate dalla Commissione di indennizzo delle vittime di reati (CIVI) che ha sede presso ogni tribunale di prima istanza. Un fondo di garanzia separato indennizza le vittime di incidenti automobilistici e di incidenti di caccia. Nel regime di indennizzo delle vittime di atti di terrorismo, il FGTI indennizza integralmente i danni fisici delle vittime ferite e i danni morali ed economici degli aventi diritto o della vittima stessa, tenendo conto delle prestazioni versate dagli organismi sociali, pubblici e privati. La procedura d'indennizzo è di principio transitoria. La vittima e i suoi aventi diritto dispongono di un termine di dieci anni dalla data dell'atto di terrorismo per rivolgersi al fondo di garanzia. Se l'atto di terrorismo avviene sul territorio nazionale può essere indennizzata qualsiasi vittima indipendentemente dalla sua nazionalità. Se l'atto di terrorismo avviene all'estero, solo le vittime di nazionalità francese possono ottenere un indennizzo. Nel regime d'indennizzo delle vittime di altri reati, i fatti che hanno comportato la morte, un'incapacità permanente o un'incapacità al lavoro uguale o superiore ad un mese, unitamente ai fatti che costituiscono uno stupro o un'aggressione sessuale danno diritto ad un indennizzo integrale. Le lesioni lievi alla persona e il pregiudizio materiale risultante dal furto, dalla truffa, dall'abuso d'ufficio, dall'estorsione, danno diritto sempre ad un indennizzo¹⁹. La vittima, inoltre, deve trovarsi in una situazione materiale o psicologica grave a causa del reato, provare che l'autore è ignoto o insolvente ed essere impossibilitata ad ottenere una riparazione effettiva da un'assicurazione. La CIVI tiene conto delle prestazioni e indennità versate da organismi sociali, di mutuo soccorso e da compagnie di assicurazioni. Il termine per rivolgersi alla CIVI è di tre anni a decorrere dalla data del reato.

¹⁹ LOPEZ G.-PORTELLI S.-CLÉMENT S., *Les droits des victimes*, Dalloz, Paris, 2008. Les intérêts protégés sont multiples: violences sexuelles, agressions contre les mineurs, crime contre l'humanité et résistance, apologie des crimes de guerre, discriminations sexuelles, incendies de forêt, discriminations handicapés, violence routière, mauvais traitements à animaux, défense de la langue française, victimes d'un accident, lutte contre la toxicomanie, dérives sectaires, accidents du travail et maladie professionnelles, injures menaces ou violences aux élus municipaux, locataires et propriétaires d'immeubles collectifs, ou encore protection archéologique.

È prolungato di un anno dalla data dell'ultima decisione penale. La Commissione può prorogare questi termini in caso di motivi legittimi. La colpa della vittima può escludere o ridurre l'indennizzo, in particolare in caso di imprudenza, imperizia o negligenza, di ingiuria e di partecipazione ad una rissa o ad un'attività delittuosa che coinvolga direttamente od indirettamente anche la vittima. Dal momento dell'inchiesta, il procuratore della Repubblica può ricorrere ad un'associazione di aiuto alle vittime convenzionata con lo Stato allo scopo di fornire aiuto alle vittime del reato. Con la legge del 9 settembre 2002, le vittime di reati contro la vita o l'integrità della persona beneficiano di un aiuto giurisdizionale consistente nel patrocinio gratuito a totale carico dello Stato. D'altra parte, esse devono essere informate del loro diritto di ottenere una riparazione del danno subito, di costituirsi parte civile, di essere assistite da un avvocato, di essere aidate da un servizio pubblico o da un'associazione di aiuto alle vittime e di rivolgersi alla CIVI. Altre misure sono in fase di studio o in corso di elaborazione per tener meglio conto degli interessi della vittima allo stadio dell'esecuzione della pena e per proporle un ausilio psicologico prima, durante e dopo l'udienza²⁰. La legge del 15 giugno 2000 prevede inoltre l'organizzazione di un'accoglienza specifica delle donne vittime di violenza familiare da parte dei servizi di polizia e di gendarmeria, affinché beneficino di un ascolto che rispetti la confidenzialità e possano sporgere denuncia più facilmente.

L'aiuto alle vittime è disciplinato da diverse leggi in Germania:

²⁰ C'est sans doute l'évolution législative la plus caractéristique. On la doit essentiellement à la loi Perben II du 9 mars 2004. Elle concerne non plus le prononcé de la peine mais son application. Outre la présence d'un représentant des associations de victimes dans la composition de la Chambre de l'application des peines de Cour (art. 612-3) on peut relever plusieurs apparitions de la victime dans le processus d'application des peines. L'article 707 fixe d'abord comme principe que "L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive". L'article 712-7 stipule que "S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public". L'article 712-16 pour sa part dit que les juridictions d'application des peines, si elles l'estiment opportun, "peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information". Quant à l'article 720, il prévoit que préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine la juridiction de l'application des peines doit prendre "en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile" et informer celle-ci des interdictions concernant la personne libérée et des conséquences pour elle de ne pas les respecter.

la legge sull'indennizzo delle vittime (*Opferentschädigungsgesetz*)²¹; la legge sulla protezione contro la violenza (*Gewaltschutzgesetz*)²² che offre una protezione contro la violenza domestica; il codice di procedura penale (*Strafprozessordnung*) che è stato modificato per rafforzare i diritti delle vittime e dei testimoni; la legge sulla salvaguardia dei diritti delle vittime (*Opferanspruchssicherungsgesetz*) che protegge i diritti civili delle vittime²³. La legge sull'indennizzo delle vittime (OEG) prevede un'indennità (*Versorgung*) che copre unicamente i danni alla salute. Il danno materiale non è coperto. La perdita o il deterioramento di un bene è coperto solo se si tratta di un mezzo ausiliario fisico (es. occhiali da vista o lenti a contatto). Possono beneficiare delle prestazioni le vittime stesse e i loro superstiti (coniuge, figli o genitori). Le prestazioni sono accordate secondo i principi della legge sull'assistenza (*Bundesversorgungsgesetz*). Sono previste prestazioni per spese di cura (comprese le spese di psicoterapia), e rendite per i superstiti. La rendita di base per persona lesa (indipendentemente dal reddito) varia da cento a seicento euro ai quali può essere aggiunto un aumento legato all'età. Alcune prestazioni dipendono dal reddito. La legge segue il principio di territorialità: il reato deve aver luogo sul territorio germanico, su una nave o un aeromobile germanici. Gli stranieri hanno diritto a prestazioni limitate a determinate condizioni²⁴.

In Austria, la legge sulle vittime di reati (*Verbrechensopfergesetz*) risale al 1972²⁵. L'aiuto si estende alla vittima stessa e ai suoi eredi. È accordato ai cittadini austriaci e ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea se i fatti sono accaduti sul territorio nazionale o a bordo di una nave o di un aeromobile austriaci, oppure in caso di soggiorno regolare di extracomunitari in Austria. Lo Stato austriaco accorda prestazioni per la perdita di guadagno, la perdita di sostegno, le cure mediche, le cure ortopediche, la rieducazione, il reinserimento professionale e sociale, l'assistenza e le spese per i funerali. L'aiuto per la perdita di guadagno e la perdita di sostegno è accordato sotto forma di rendita mensile. L'importo della rendita

²¹ Cfr. EDUARD KUNZ, GERHARD ZELLNER, *Opferentschädigungsgesetz*, 4. Auflage München, 1999; DIRK HEINZ, *Das Opferentschädigungsgesetz im Spiegel der Rechtsprechung*, 2. Auflage Sankt Augustin 2008.

²² Cfr. Prävention-Häusliche Gewalt, Berliner Polizei, abgerufen am 16. August 2008.

²³ Cfr. CLAUS S., *Das Opferanspruchssicherungsgesetz*, Nomos, Baden Baden, 2004 (www.nomos.de).

²⁴ La multiculturalità è un dato di fatto nel sistema tedesco e l'integrazione rappresenta un obiettivo anche nel contesto giudiziario e politico.

²⁵ Su tali aspetti del sistema austriaco: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_cv_aus_en.pdf.

mensile parte da una base di duemila euro. Questo limite è aumentato se la vittima provvede in modo prioritario ai bisogni del suo coniuge e per ogni figlio a carico. Non copre invece i danni immateriali. Nel 1996 sono state introdotte misure specifiche nel settore della violenza domestica.

In Gran Bretagna, il CICS (*Criminal Injuries Compensation Scheme*) consente di indennizzare le vittime di reati con atti di violenza. Introdotto nel 1996, è stato riveduto nel 2001 e nel 2007²⁶. Gli importi versati a titolo di indennizzo ammontano annualmente a più di duecento milioni di sterline. Il CICS si occupa dei danni avvenuti sul territorio della Gran Bretagna, ma non copre i danni avvenuti all'estero.

L'Irlanda del Nord ha un regime di indennizzo analogo. Le lesioni a seguito di un reato relativo alla circolazione stradale sono di principio risarciti. I congiunti della vittima deceduta possono ottenere un indennizzo. L'importo standard (*standard amount of compensation*), è riconosciuto unicamente se la vittima ha subito una lesione. Per beneficiare di questa prestazione, occorre aver subito una lesione fisica o mentale sufficientemente grave per essere inclusa nella tariffa allegata al regime di indennizzo. Il calcolo dell'importo si basa su una tariffa molto dettagliata in funzione del tipo di lesione e della sua gravità. L'indennizzo può essere soppresso o ridotto se, per esempio, il richiedente non ha preso le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere per informare la polizia o non ha cooperato con l'autorità di perseguimento, e nel caso in cui non ha avuto un comportamento adeguato o ha contribuito al danno con un consumo eccessivo di alcol o di droga. La domanda di indennizzo può essere depositata entro due anni dalla commissione del reato. Circostanze particolari consentono tuttavia di prorogare questo termine se l'autorità competente lo ritiene ragionevole. Oltre all'importo standard, è possibile ottenere una compensazione per la perdita di guadagno, in caso di incapacità lavorativa superiore a ventotto settimane, e un compenso per le spese affrontate, come le spese mediche che non sono assunte dalla sicurezza sociale. L'importo minimo è di mille sterline e l'importo massimo di cinquecentomila sterline compresa la compensazione dell'eventuale perdita di guadagno e di eventuali spese speciali. Le vittime posso-

²⁶ Sulle recenti evoluzioni e modifiche della normativa si veda: <http://www.cica.gov.uk>. The Criminal Injuries Compensation Authority is a non-departmental public body in the United Kingdom. The Authority administers a compensation scheme for injuries caused to victims of violent crime in Great Britain and is funded by the Ministry of Justice in England and Wales and the devolved Scottish Government in Scotland.

no ottenere informazioni e un sostegno gratuito presso un organismo di beneficenza indipendente detto «*victim support*», dotato di una linea telefonica nazionale e di agenzie locali diffuse su tutto il territorio²⁷. Questo organismo gestisce anche un servizio di aiuto ai testimoni (*witness support*) presente in tutti i tribunali penali, il cui scopo è di offrire un sostegno e un accompagnamento alle persone chiamate a testimoniare nel processo penale. Questo servizio consente in particolare alle persone interessate di familiarizzarsi con i luoghi e di informarsi sullo svolgimento del processo prima di testimoniare, di farsi accompagnare durante l'udienza e di ricevere un aiuto pratico²⁸. Un progetto di legge concernente la violenza domestica è attualmente in discussione in Parlamento.

La Spagna ha ratificato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti del 20 ottobre 2001, ma già in precedenza disponeva di un sistema di aiuto alle vittime che comprendeva due regimi distinti, uno per gli atti di terrorismo e di violenza commessi da bande armate, l'altro per i reati violenti e di tipo sessuale²⁹. Nonostante uno sforzo di unificazione, soprattutto a livello amministrativo, questi due regimi sono rimasti distinti. La cerchia dei beneficiari si estende alle persone che, al momento in cui è commesso il reato, hanno la nazionalità spagnola o sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e alle persone che risiedono abitualmente in Spagna e possiedono la nazionalità di uno Stato che accorda la reciprocità ai cittadini spagnoli. La legge si applica alle vittime che hanno subito una lesione grave alla loro salute fisica o psichica che ha causato un'incapacità permanente o temporanea superiore a sei mesi. Anche i congiunti possono beneficiare di prestazioni. La legislazione spagnola prevede un aiuto sotto forma di assegno mensile, il cui importo dipende dal reddito, dal numero di persone a carico della vittima e dalla gravità delle lesioni subite. Questo assegno non copre il danno morale. Lo Stato è surrogato nei diritti della vittima nei confronti dell'autore del reato fino a concorrenza dell'importo totale versato. Lo Stato può rifiutare la concessione di un aiuto per motivi di equità e di ordine pubbli-

²⁷ Victim Support is the independent national charity which helps people cope with crime. We have a network of local branches covering the whole of England and Wales. We deal with almost 1.5 million victims of crime every year. There are separate organisations covering Scotland, Northern Ireland and the Republic of Ireland.

²⁸ Su tali aspetti per opportuni approfondimenti si rinvia a: KIRCHENGAST T., *The Victim in Criminal Law and Justice*, Palgrave Macmillan, London, 2008.

²⁹ Cfr. FERRERIO BAAMONTE T., *La víctima en el proceso penal*, La Ley, Madrid, 2006; DE LA CUESTA AGUADO, P.M., *Victimologia*, Deiz Glez, Cadiz, 2008.

co, in particolare se il beneficiario ha contribuito in modo diretto o indiretto alla commissione del reato o all'aggravamento delle sue conseguenze. La vittima può beneficiare di una forma di assistenza giudiziaria se dimostra che si trova in difficoltà economiche³⁰. Nel regime di aiuto alle vittime del terrorismo e delle bande armate, lo Stato indennizza tutti i danni che risultano da lesioni fisiche e psichiche, comprese le spese mediche e le perdite materiali (es. per il ripristino della proprietà immobiliare).

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia hanno una legislazione molto simile³¹. Essa prevede che possa essere versato un indennizzo solo se il reato è stato commesso sul territorio nazionale. Se il reato è stato commesso all'estero, la vittima deve essere domiciliata sul territorio nazionale. Nel diritto finlandese, è possibile un'indennità per un reato commesso all'estero in caso di lesioni fisiche se la vittima era domiciliata in Finlandia al momento del reato. In Svezia, è possibile, dal 2002, rifiutare qualsiasi indennizzo alle persone il cui legame con la Svezia è minimo (es. nel caso di una vittima che si è trasferita nel frattempo all'estero). Sono indennizzati i danni fisici in generale; il danno morale è incluso in questa nozione. Il diritto della responsabilità civile dei Paesi nordici è tuttavia mol-

³⁰ In Spagna, il servizio pubblico dell'Amministrazione della giustizia è gratuito. Non è richiesto il pagamento di tasse o tributi per usufruire di tale servizio. Tuttavia, una controversia produce generalmente determinate spese, riferite soprattutto all'onorario dell'avvocato (ovvero il laureato in diritto che esercita professionalmente la difesa della parte in ogni tipo di procedimento o la consulenza e assistenza giuridica) e del procuratore legale (ovvero colui il quale assume la rappresentanza tecnica della parte in giudizio) ai costi di pubblicazione degli avvisi nei giornali ufficiali; alle cauzioni necessarie per l'inoltro di determinati ricorsi; alle vacanze versate agli esperti o periti. In generale, sono spese che devono essere anticipate dalla parte interessata. Al termine e all'esito del procedimento, è il tribunale che deve stabilire quale parte debba sostenere tali spese; la decisione in tali termini è denominata "condanna al risarcimento delle spese" ed è pronunciata a carico della parte soccombente. Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutti i cittadini comunitari che possono dimostrare il loro stato di indigenza, ovvero le possibilità economiche del richiedente vengono considerate insufficienti quando l'insieme delle entrate del nucleo familiare non supera il doppio della "retribuzione minima interprofessionale" determinata ogni anno dal governo. Nel 2005, l'importo minimo era stato fissato a cinquecento euro al mese. Nel caso di controversie transfrontaliere solo le persone fisiche possono godere del patrocinio e può essere ammesso anche un importo che superi il massimale se la differenza del costo della vita tra lo Stato del suo domicilio e la Spagna è tale da impedire al richiedente di far fronte alle spese giudiziarie. In materia di diritto del lavoro, può essere ammesso al patrocinio qualsiasi lavoratore subordinato, indipendentemente dalla cittadinanza e dalle risorse economiche.

³¹ Sul sistema scandinavo e sul ruolo della vittima si rinvia a JAREBORG N., *What kind of Criminal Law do we want?* In Snare, Annika (ed.): *Beware of Punishment. On the utility and futility of Criminal Law*. Scandinavian Studies in Criminology, 2008, vol. 14, pagg. 17-36.

to restrittivo in materia di riparazione morale³². I danni materiali ed economici sono indennizzati solo in misura limitata: il diritto svedese e quello finlandese indennizzano di principio i danni materiali solo se la vittima si è trovata in una situazione di bisogno in seguito al reato. La Danimarca non indennizza il danno economico, la Svezia solo se la vittima è caduta in miseria. In Finlandia, l'indennizzo è limitato a cinquantamila euro per i danni fisici, a tremila euro per i congiunti della vittima deceduta e a venticinquemila euro per i danni materiali. Sempre in Finlandia, la perdita di guadagno è indennizzata fino a cento euro al giorno. La Svezia prevede un importo massimo: quest'ultimo è fissato, per i danni fisici, a venti volte l'importo di base dell'assicurazione sociale (che per il 2008-09 ammonta a quarantamila corone); per i danni materiali l'importo massimo è fissato a dieci volte l'importo di base dell'assicurazione sociale. La Danimarca ha fissato limiti solo per i danni materiali. L'indennizzo con i fondi pubblici entra in considerazione solo quando sono stati esauriti tutti gli altri mezzi (assicurazioni, risarcimento danni). D'altro lato, l'indennizzo può essere ridotto se il danno è in parte imputabile alla vittima o se essa non ha preso provvedimenti per evitare la commissione del reato. La vittima perde qualsiasi diritto all'indennizzo se il reato non è stato denunciato alla polizia. In Danimarca e Svezia, la domanda di indennizzo deve essere inoltrata entro due anni dal reato; in Finlandia questo termine è di dieci anni. Il termine può essere prorogato se circostanze eccezionali lo richiedono. In Danimarca spetta alla polizia fornire alle vittime le informazioni sulla procedura d'indennizzo. I servizi amministrativi danesi e finlandesi competenti hanno come unico compito quello di pronunciarsi sulle domande di indennizzo. L'agenzia svedese svolge invece anche un'attività di consulenza e di assistenza.

In Italia, attualmente, le misure di aiuto alle vittime si riferiscono a categorie di reati particolari, come gli atti terroristici e la criminalità organizzata, ma non ai reati ordinari³³.

³² Questi Stati devono provvedere al risarcimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni: vittima di un reato violento o persona a carico della vittima deceduta; l'interessato deve aver subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale oppure una persona di cui l'interessato era a carico è deceduta in seguito ad un tale atto; cittadinanza; l'interessato è cittadino di tali paesi oppure è cittadino di uno Stato che ha ratificato la Convenzione europea sull'aiuto alle vittime di reato; il danno non è interamente coperto; la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti (s'intende in particolare un risarcimento da parte dell'autore del reato o di assicurazioni private o sociali).

³³ Com'è noto sono state di recente emanate nuove disposizioni normative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di stampo mafioso. In particolare, l'art. 34, comma 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto

Il nostro paese ha finalmente con il D.L.vo 9 novembre 2007, n. 204 dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Anche la legge del 20 ottobre 1990 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata completata con diverse leggi successive, tra cui la legge del 22 dicembre 1999 che mira a garantire alle vittime di atti di stampo mafioso il pagamento effettivo del danno subito grazie all'intervento diretto dello Stato. Sono considerate vittime del terrorismo e della criminalità organizzata i cittadini italiani e i cittadini stranieri e apolidi deceduti o feriti a seguito di atti terroristici o di atti di criminalità organizzata di stampo mafioso commessi sul territorio italiano. Il richiedente deve inoltre disporre di una sentenza penale e/o civile che riconosca le sue pretese civili. I congiunti possono beneficiare delle prestazioni se la vittima è deceduta. Le prestazioni possono essere di tipo economico e non economico. Le prestazioni economiche ai congiunti superstiti di una vittima deceduta consistono in un versamento unico di ottantamila euro circa o una rendita mensile di duecentocinquanta euro circa. Le prestazioni economiche alle persone ferite consistono o un versamento unico di ottocento euro per percentuale di invalidità permanente debitamente accertata o una rendita mensile. Le prestazioni non economiche comprendono in particolare agevolazioni di assunzione e borse di studio per i figli. Si prevede, inoltre, di risarcire i cittadini italiani e stranieri vittime di un reato commesso sul territorio italiano. È considerata come vittima la persona che ha subito il reato e i suoi congiunti se essa è deceduta in seguito al reato. L'elenco dei reati che entrano in considerazione sono: il sequestro, l'omicidio, le lesioni fisiche partico-

l'estensione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore delle vittime del terrorismo, e cioè l'elevazione dell'importo massimo della speciale elargizione a € 200.000,00 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso nonché ai loro familiari superstiti, tra i quali vanno compresi anche i figli maggiorenni ancorché non conviventi con la vittima all'epoca dell'evento. Qualora tra gli attuali istanti rientrino soggetti che non hanno già percepito benefici è necessario verificarne la condizione di completa estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali prevista dall'art. 9 bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, introdotto dall'art. 1, comma 259 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto all'art. 2, comma 105, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, venga erogato lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00, previsto dall'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206. La stessa legge 244/2007, all'art. 2, comma 106, ha stabilito l'attribuzione anche ai figli maggiorenni superstiti ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, a decorrere dal 26 agosto 2004, dell'assegno vitalizio non reversibile pari a Euro 500,00 di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

larmente gravi, gli atti di violenza sessuale. L'indennizzo accordato copre la perdita di guadagno dovuta a un'invalidità temporanea o permanente, le spese mediche e ospedaliere, le spese per i funerali e la perdita di sostegno. Esso è versato indipendentemente dalla situazione economica della vittima e dalle sue pretese nei confronti dell'autore del reato. L'importo dell'indennizzo è fissato in proporzione al danno fino all'importo massimo di un milione e mezzo di euro. La vittima ha diritto di ricevere alcune informazioni, in particolare sulle forme di assistenza che può ricevere e gli organismi ai quali può rivolgersi. Occorre, infine, ricordare la legge del 4 aprile 2001 sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari³⁴.

In merito al rapporto con il diritto dell'Unione europea, il 15 marzo 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale. Essa contiene disposizioni esaustive relative alla protezione e al rispetto e riconoscimento della vittima. Gli Stati membri dovevano emanare a tappe entro il marzo 2006 le necessarie prescrizioni di diritto nazionale.

Rivestono particolare interesse i seguenti aspetti della decisione quadro. È considerata vittima ai sensi della decisione quadro una persona fisica che ha subito un danno, in particolare un pregiudizio della sua incolumità fisica o psichica, dolore psichico o una perdita economica come conseguenza diretta di azioni o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale dello Stato membro. Le vittime hanno diritto al rispetto e al riconoscimento e a una serie di informazioni minime descritte con precisione e per quanto possibile in lingue di comprensione generale. Le vittime devono essere protette da atti di vendetta e occorre evitare un incontro con l'autore del reato; occorre istituire sale d'aspetto separate per le vittime.

³⁴ Una lacuna del nostro ordinamento giuridico che necessitava di un intervento risolutivo. Di una risposta adeguata e concreta, soprattutto a fronte dei numerosi drammatici episodi di violenza che si sono verificati in questo ultimo periodo. Un deficit del nostro codice penale che legava le mani alla magistratura italiana. Che non permetteva di rispondere in modo puntuale ed idoneo e punire chi commetteva atti persecutori. Atti che, nella stragrande maggioranza dei casi, vedono tra le loro vittime sacrificali donne e minori, fino ad oggi tutelate dall'articolo 660 del codice penale. Norma che punisce «la molestia o il disturbo» nei confronti di altre persone, con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda di 516 euro da pagare. All'articolo 612 sulle minacce contro la persona è aggiunto il 612-bis, che prevede misure contro gli «atti persecutori»: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni - recita il nuovo articolo - chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita» (cfr. Legge 23.04.2009 n. 38).

Bisogna inoltre provvedere affinché la vittima residente all'estero possa sporgere denuncia penale nel suo Stato di domicilio³⁵.

3. Lineamenti di una proposta legislativa

Il nostro studio su una proposta di legge in materia riprende in parte le disposizioni della legge in vigore nei vari Stati dell'Unione europea concernenti l'aiuto alle vittime e coinvolge la posizione della vittima nel procedimento penale.

Le nuove prescrizioni dovrebbero, quindi, corrispondere alle indicazioni della decisione quadro europea. Nell'ambito dei lavori per un nuovo codice penale e di procedura penale dovrebbe esserci la possibilità di avvicinare maggiormente il diritto italiano al diritto europeo in materia di tutela della vittima di reato.

Recentemente è stata inoltre decisa una direttiva del Consiglio per l'indennizzo delle vittime di reati³⁶. Essa disciplina la possi-

³⁵ Conformemente al punto 32 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la decisione quadro mira a garantire alle vittime una migliore tutela giuridica e una migliore difesa dei loro interessi, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovino. Inoltre, la decisione quadro prevede disposizioni volte a fornire assistenza alle vittime prima e dopo il procedimento penale al fine di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine, gli Stati membri devono armonizzare le loro disposizioni legislative e normative relative ai procedimenti penali, al fine di garantire alle vittime: il diritto di essere sentite nel corso del procedimento e il diritto di fornire elementi di prova; l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei loro interessi, sin dall'inizio del procedimento; l'accesso a forme adeguate di interpretazione e comunicazione; la possibilità di partecipare al processo in qualità di vittime (parte lesa) e di accedere alla consulenza giuridica nonché - ove necessario - all'assistenza giudiziaria gratuita; il diritto al rimborso delle spese giudiziarie; un livello adeguato di tutela per quanto riguarda la sicurezza, la vita privata e l'immagine delle vittime e dei loro familiari; il diritto al risarcimento; la possibilità di partecipare in modo adeguato al processo penale per le vittime che risiedono in un altro Stato membro (utilizzazione di teleconferenze o videoconferenze, e così via). Il rispetto della dignità della persona sarà garantito nel corso di tutto il procedimento. A tal fine gli Stati membri prevedono misure specifiche in funzione della vulnerabilità di alcune categorie di vittime e garantiscono che il personale destinato ad avere contatto con le vittime riceva una formazione adeguata.

³⁶ La direttiva stabilisce un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Le vittime di reati commessi al di fuori dello Stato membro in cui risiedono abitualmente possono rivolgersi a un'autorità dello Stato membro di residenza (autorità di assistenza) per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per introdurre la domanda di indennizzo. L'autorità dello Stato membro di residenza trasmette direttamente la domanda all'autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato (autorità di decisione) che è competente per l'esame della domanda e del versamento dell'indennizzo. La direttiva dispone anche in materia di cooperazione fra Stati membri sulla trasmissione e la ricezione delle domande nelle situazioni transfrontaliere, allo scopo di limitare le formalità amministrative per la vittima di un reato in un altro paese. Come disposizioni d'applicazione, la direttiva prevede che sia elaborato e pubblicato su Internet un manuale a uso delle autorità di assistenza. La direttiva stabilisce anche che sia istituito un sistema di punti di contatto centrali in ciascuno Stato membro, inteso a facilitare la cooperazione nelle situazioni transfrontaliere.

bilità di ottenere un indennizzo per le vittime di reato all'interno dell'Unione europea. La vittima di un atto di violenza intenzionale fuori del suo Stato di domicilio deve poter inoltrare una domanda presso un'autorità o l'ufficio del suo Paese. Si applica il principio della territorialità, vale a dire che è competente per l'indennizzo lo Stato sul cui territorio sovrano è stato commesso il reato. Gli Stati membri dovranno tenere in giusta considerazione l'esigenza che il loro diritto nazionale preveda un indennizzo adeguato per le vittime di atti di violenza commessi intenzionalmente.

La nuova normativa *in fieri* non può lasciare aperte alcune questioni.

In primis, è indispensabile tenere conto di alcuni principi cardine. Non ogni vittima di un reato può ricevere aiuto, ma solo chi è stato leso a causa del reato nella sua integrità fisica, psichica o sessuale³⁷. A tal fine occorrerebbe allestire un elenco tassativo di reati che danno diritto all'aiuto alle vittime.

Le esigenze relative alla prova del reato dovrebbero essere diverse a seconda del tipo di aiuto richiesto. Per l'aiuto immediato dei consultori, per beneficiare dei diritti nel procedimento penale e per ottenere prestazioni finanziarie occorrerebbe un reato tassativamente previsto dalla legge.

L'aiuto alle vittime non dovrebbe essere destinato solo alla vittima, ma anche ai suoi congiunti. La cerchia dei congiunti è ripresa dal diritto vigente e dovrebbe includere in particolare anche la famiglia di fatto e le eventuali unioni civili.

Per la qualità di vittima sarebbe sufficiente dimostrare che gli elementi costitutivi di un reato si sono verificati.

In merito alle forme dell'aiuto alle vittime la nuova normativa dovrebbe descrivere il campo di applicazione in modo preciso. Per la concessione dell'aiuto alle vittime occorrerebbe l'esistenza di un reato commesso in Italia. Il luogo di commissione del reato si determina secondo i principi del diritto penale, vale a dire che

³⁷ Sono figure elaborate negli anni '80 dalla dottrina e riprese dalla giurisprudenza, e consistenti nel diritto ad avere rapporti con gli altri mantenendo inalterata la propria sfera fisica e psichica. Non c'è dubbio che la vittima di un incidente stradale o di un infuato intervento chirurgico abbia diritto ad un risarcimento: ma se tale incidente ha leso la sfera sessuale della vittima, anche il coniuge di questa potrà chiedere il risarcimento per la lesione del suo diritto riflesso ad avere rapporti sessuali. Le lesioni di carattere psichico sono disciplinate dall'art. 2059 del Codice civile. Particolare rilevanza sta assumendo in questo settore il caso delle nevrosi "da indennizzo" come conseguenza dell'assegnazione a mansioni lavorative inferiori alla qualifica posseduta (cd. danno da demansionamento). In dottrina invece si afferma che anche le lesioni di carattere psichico (in termini di stress, fastidio, esasperazione, tensione psichica) sono un aspetto integrante del diritto alla salute, specie quando comportano la menomazione delle facoltà intellettive della vittima, sotto il profilo del danno alla vita di relazione.

entrano in considerazione sia il luogo di esecuzione sia il luogo di omissione nonché il luogo in cui si è verificato l'evento secondo il diritto penale³⁸.

Anche le persone domiciliate all'estero dovrebbero avere diritto all'aiuto alle vittime se il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato. In caso di sussistenza di una relazione stretta della vittima con l'Italia, l'aiuto alle vittime dovrebbe essere prestato anche se il reato sia stato commesso all'estero. Dovrebbero essere forniti solo l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

L'aiuto alle vittime dovrebbe essere considerato come un aiuto sussidiario per attenuare e per sostenere finanziariamente le vittime in difficoltà finanziarie e i loro congiunti. Di principio spetta all'autore del reato far fronte ai danni che ha provocato. L'aiuto finanziario alle vittime dovrebbe essere concesso rapidamente, se sia necessario, se l'autore del reato non sia ancora noto, o se le condizioni del suo obbligo di versare le prestazioni non siano ancora chiarite.

La concessione di prestazioni non dovrebbe tuttavia essere legata ad una denuncia penale da parte della vittima o alla sua partecipazione al procedimento penale, come è previsto dal nostro ordinamento penale.

Il servizio di aiuto alle vittime dovrebbe tener conto di circostanze particolari.

L'offerta di base per l'aiuto sotto forma di consulenza agli interessati dovrebbe essere gratuita. In quest'offerta rientrerebbero l'aiuto immediato, indipendentemente dal fatto che sia fornito dai consultori o da terzi, la consulenza e l'aiuto a più lungo termine che sarebbero forniti dai consultori stessi. A seconda dell'organizzazione dei consultori queste prestazioni gratuite comprende-

³⁸ L'individuazione del *locus commissi delicti* non sempre risulta agevole quando l'autore del reato si serve di mezzi informatici e telematici per realizzare la condotta criminosa. L'art. 3 del c.p. stabilisce il principio della obbligatorietà della legge penale. Sulla base del principio enunciato la legge italiana obbliga tutti coloro, cittadini e stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Il principio di territorialità di cui all'art. 6 comma 1 c.p. definisce l'applicabilità del diritto penale italiano entro i limiti di tutto il territorio dello Stato, ai fini della sua applicazione risulta essenziale la definizione del luogo in cui il reato è stato commesso. L'art. 6, al comma 2, prevede che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione". Il nostro codice accoglie, quindi, il criterio dell'ubiquità al fine di espandere al massimo l'applicabilità della legge penale italiana, sollevando nel contempo l'annosa questione interpretativa relativa alla definizione dei requisiti che la "parte minima" di reato deve integrare al fine di applicare la giurisdizione italiana.

rebbero, oltre alla consulenza, all'informazione e alla mediazione, anche la consulenza e il sostegno psicosociale, psicologico o giuridico.

Dovrebbero essere indennizzate solo le vittime che si trovano in difficoltà economiche a causa del reato.

L'informazione sull'aiuto alle vittime dovrebbe prevedere i meccanismi per informare la persona interessata, svolgendo anche un lavoro di informazione dell'opinione pubblica. I mass-media dovrebbero provvedere con mezzi adeguati affinché in futuro tutte le vittime siano informate rapidamente e in modo adeguato sulle possibilità di consulenza e di indennizzo non solo dalla polizia, ma anche dai servizi medici (ospedali, studi medici, ambulatori) o da altre istituzioni.

Tre sono i punti essenziali sui quali la vittima dovrebbe essere informata in occasione del primo contatto con la polizia. Dovrebbe venire a conoscenza non solo degli indirizzi e dei compiti dei consultori, ma sapere anche quali prestazioni sono comprese nell'aiuto alle vittime, e che per far valere l'indennizzo e la riparazione morale occorre osservare un termine di perenzione. Se la polizia non avesse informato tempestivamente la vittima dei suoi diritti e delle possibilità di farli valere, alla vittima sarebbe restituito il termine previsto per far valere l'indennizzo o la riparazione.

La nuova normativa dovrebbe obbligare lo Stato italiano (anche Regioni, Province, Comuni) a istituire consultori autonomi specializzati per le vittime di violenza sessuale o domestica e per le vittime della tratta di esseri umani, nonché per altri reati che si ritengano opportuni³⁹.

Alcune categorie di vittime hanno in effetti esigenze particolari che richiedono istituti specializzati (donne vittime di violenza, vittime della circolazione stradale, vittime della tratta di esseri umani, minorenni). A questo proposito si dovrebbe tener conto delle diverse esigenze delle varie categorie di vittime sia creando istituti specializzati (es. centri specializzati o case per le donne), sia creando istituzioni in comune e formando il relativo personale.

Spetterebbe allo Stato centrale la decisione sulla densità della rete di consultori. A seconda della popolazione, della struttura di insediamento e del grado di specializzazione dei consultori sarebbero possibili diverse forme organizzative.

³⁹ Sono figure elaborate negli anni '80 dalla dottrina e riprese dalla giurisprudenza. Molte regioni con propri provvedimenti legislativi hanno già provveduto alla creazione di Centri di aiuto alle vittime di reato: tra esse spiccano l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Lazio.

In merito alla tutela della privacy, non tutti i consultori potrebbero avere il diritto di esaminare gli atti del procedimento penale⁴⁰. Si potrebbe, però, consentire ai consultori di farsi un quadro più preciso delle circostanze del caso e delle esigenze della persona che chiede aiuto.

Una volta effettuata la denuncia, la vittima non dovrebbe più illustrare ulteriormente l'accaduto. Inoltre, l'esame degli atti consentirebbe di semplificare il chiarimento della fattispecie da parte dei diversi servizi.

Il rigido obbligo del segreto previsto dal diritto vigente dovrebbe essere completato da una nuova disposizione speciale per proteggere i minorenni⁴¹. I consultori potrebbero informare l'autorità tutoria o l'autorità incaricata del procedimento penale, qualora sussista seriamente il pericolo che la vittima minorenne possa subire un nuovo reato (es. nel caso di un'insegnante pedofilo o in caso di violenza domestica).

Il compito principale dei consultori rimarrebbe quello della consulenza individuale delle persone vittime di un reato. Il consultorio dovrebbe informare le persone interessate sull'offerta di aiuto e sulle relative conseguenze in termini di costi, sugli indennizzi e le riparazioni morali e sui diritti e doveri anche in un eventuale procedimento penale.

Il consultorio agirebbe autonomamente e si metterebbe in contatto con la vittima o con i suoi congiunti se la polizia (o, in caso di reato all'estero, l'ambasciata o la protezione consolare) lo informa. Il diritto vigente non contiene esplicitamente questa regola. Impli-

⁴⁰ Il codice in materia di protezione dei dati personali (introdotto con il decreto legislativo 196/2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2004) è particolarmente complesso perché disciplina una materia che coinvolge innumerevoli aspetti della vita quotidiana (sanità, banche, associazioni, confessioni religiose, etc.) ed incide pertanto su molteplici interessi che hanno inevitabilmente indotto a soluzioni di compromesso nel tentativo di contemperare opposte esigenze tutte degne di tutela. Con riferimento al processo penale si trattava di trovare il giusto bilanciamento tra la necessità di proteggere i dati personali e la necessità di tutelare altri valori costituzionalmente garantiti attinenti ai "vecchi diritti", quali il diritto alla sicurezza personale (e quindi all'accertamento e alla repressione dei reati), il diritto di difesa in giudizio (e quindi all'accesso delle informazioni a tal fine necessarie), il diritto al controllo sull'attività della magistratura (e quindi alla trasparenza degli atti giudiziari e alla pubblicità delle udienze).

⁴¹ Su tali aspetti si rinvia a: AMOROSO F., *La riservatezza del minore: profili generali dalla Convenzione di New York al nuovo codice della privacy*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2003, fasc. 3, pagg. 36-37; DE SIERVO U., *La riservatezza dei dati personali relativi ai minori*, in *Minori giustizia*, 2001, fasc. 3-4, pagg. 55-64; MELCHIONDA A., *Le proposte conclusive del XVI Congresso nazionale giuridico forense sul problema del rapporto fra "informazione" e "riservatezza" nel processo penale*, in *L'Indice penale*, 1981, fasc. 3, pagg. 785-786; SONETTI M., *Riservatezza, diritti dell'uomo e processo penale: aspetti problematici*, in *L'Indice penale*, 1995, fasc. 3, pagg. 581-642.

citamente si fonda tuttavia sull'obbligo di trasmettere al consultorio i dati concernenti la vittima.

Le tipologie di aiuto potrebbero essere diverse tra loro. Potrebbe essere necessario un *aiuto immediato* e un *aiuto a più lungo termine*.

L'*aiuto immediato* comprenderebbe qualsiasi forma di aiuto che copra le necessità conseguenti al reato che non possono essere rimandate. Di solito sarebbe fornito subito dopo il reato, ma a seconda delle circostanze anche successivamente. L'aiuto immediato potrebbe comprendere diverse prestazioni (aiuto psicologico, assistenza medica, abbigliamento, alloggio, denaro d'emergenza, prima consulenza da parte di un avvocato).

Nel caso in cui l'aiuto immediato non sia sufficiente e la vittima o i suoi congiunti necessitino di un'assistenza supplementare si rientra nel campo dell'*aiuto a più lungo termine*. Questo ulteriore aiuto servirebbe a far fronte alle conseguenze del reato o perlomeno ad attenuarle. Potrebbe comprendere tutte le forme di prestazioni (assistenza medica e sociale, trasporti, traduzioni) ed essere fornito per un periodo prolungato. L'aiuto medico e psicologico dovrebbe essere fornito fintanto che non vi sia da attendersi un miglioramento sensibile dello stato di salute della vittima e dei suoi congiunti, ciò che a seconda delle circostanze potrebbe durare diversi mesi oppure addirittura anni. L'aiuto a più lungo termine coprirebbe anche le altre conseguenze del reato, fintanto che non siano eliminate o compensate per quanto possibile. Infine, comprenderebbe anche un sostegno giuridico (spese dell'avvocato e processuali) anche in caso di procedimenti connessi al reato (in particolare i procedimenti civili di risarcimento danni e relativi alla riparazione morale e i procedimenti relativi al diritto delle assicurazioni)⁴².

Alcune prestazioni di base (sostegno psicologico, alloggio d'emergenza) dovrebbero poter essere fornite in ogni momento, sia da un consultorio sia da un altro organismo (polizia, servizio d'emergenza, associazioni di volontariato).

In linea di principio le persone domiciliate in Italia vittime di un reato all'estero dovrebbero poter richiedere la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine. La vittima di un reato

⁴² Nel nuovo progetto di legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime di reati si dovrebbe ipotizzare la predisposizione di alcune forme di risoluzione extragiudiziale dei conflitti, nonché di sistemi di sostegno alle vittime; in particolare, di dovrebbe anche prevedere la predisposizione di "procedure giudiziarie ed extragiudiziarie per pervenire entro tempi ragionevoli alla riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato" e di "incoraggiare prima o durante il processo penale procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittime e l'autore del reato".

commesso all'estero e i suoi congiunti sarebbero sotto questo aspetto parificati alle persone vittime di un reato commesso in Italia.

La nuova normativa dovrebbe contenere in maniera tassativa le condizioni da cui dipende il diritto a un indennizzo.

I principi del diritto di responsabilità civile sarebbero applicabili per la determinazione del danno⁴³. Alcune voci del danno sarebbero tuttavia escluse. Si tratta da un lato delle voci il cui indennizzo andrebbe oltre gli obiettivi dell'aiuto alle vittime e d'altro lato di quelle che sono considerate dalla legge in altro modo. La precisazione dei danni determinanti qui proposta, insieme al chiarimento dello scopo e della durata dell'aiuto offerto dai consultori consente di definire chiaramente ciò che è coperto al titolo di indennizzo e ciò che lo è a titolo di aiuto.

Avrebbero diritto a un indennizzo sia la vittima sia i suoi congiunti. Le condizioni preliminari per l'indennizzo (limite di reddito e sussidiarietà) sarebbero contenute nella legge ferenda. È decisivo il diritto civile per stabilire le voci del danno. La vittima lesa nella sua integrità avrebbe diritto a un indennizzo fondato sull'aiuto alle vittime per le spese risultanti dalla lesione subita, per quelle dovute alla sua incapacità lavorativa totale o parziale e per il danno al suo avvenire economico. Se la vittima sia deceduta, i congiunti superstiti potrebbero essere risarciti per le spese di cura e il danno derivante dall'incapacità lavorativa se essa non sia deceduta immediatamente, per le spese di sepoltura e per la perdita di sostegno.

⁴³ La Suprema Corte (sentenza n. 38952/07), chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha disposto che "l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori" i quali, dunque, hanno automaticamente diritto a essere risarciti dal giudice civile senza che questi adotti una esplicita motivazione. A questo proposito, si deve rammentare che già le Sezioni Unite, con sentenza n. 9556/02, hanno affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima di un reato (si trattava di un caso di lesioni personali) hanno diritto *iure proprio* al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo di ostacolo ai fini del riconoscimento di tale diritto né l'art. 1223 c.c. né l'art. 185 c.p., in quanto tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito. Ciò trova fondamento anche e soprattutto nell'art. 29 comma 1 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia, in quanto tale riconoscimento non deve essere inteso in senso restrittivo, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale ne deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. Sulla base di ciò, i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione hanno ritenuto che "l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito".

Non occorrerebbe considerare i danni materiali: l'indennizzo coprirebbe solo il danno subito a causa della lesione o della morte della vittima. In questa categoria sarebbero comprese le spese di cura e di ripristino dello stato di salute. Anche l'assunzione delle spese dell'avvocato e processuali rientrerebbe nella categoria *de qua*.

Il danno legato alle cure o all'assistenza fornita ai congiunti sarebbe indennizzato secondo gli stessi principi nel diritto di responsabilità civile.

Contrariamente al diritto di responsabilità civile, l'aiuto alle vittime non intende riportare la vittima alla situazione finanziaria di cui godeva prima del reato; i danni che non comportino una diminuzione del patrimonio non sarebbero considerati al momento della determinazione del danno. Di conseguenza, il danno per le cure ai congiunti sarebbe indennizzato solo se comporta una diminuzione del patrimonio, sia per il fatto di dover assumere un ausiliario sia a causa della diminuzione di guadagno risultante da una riduzione dell'attività lucrativa⁴⁴. La riduzione dell'attività lucrativa può riguardare sia la vittima sia i congiunti che vivono in comunione domestica con lei o che le forniscono cure. Non potrebbe essere invece possibile indennizzare il danno qualora la vittima preferisca sopportare una diminuzione della qualità e occuparsi essa stessa della propria economia con maggiori sforzi, e qualora i congiunti assumano l'aumento di lavoro senza ricorrere a un aiuto esterno e senza ridurre la propria attività lucrativa. Il danno sarebbe calcolato secondo il diritto di responsabilità civile. Se la vittima fosse deceduta, i congiunti avrebbero diritto a un indennizzo per la perdita di sostegno domestico.

La *riparazione morale* dovrebbe essere considerata un elemento centrale di questa nuova normativa⁴⁵. Una riparazione morale potrebbe essere accordata alla vittima, indipendentemente dal suo

⁴⁴ Qualora il fatto dannoso cagioni menomazioni dell'integrità psicofisica del danneggiato di particolare gravità ai sensi dell'art. 2059 c.c. è risarcito il danno morale subito dai prossimi congiunti ove conviventi. Il pregio della disposizione è, quindi, quella di allineare il diritto italiano alle normative europee in materia e svincolare definitivamente il risarcimento dei danni morali subiettivi da accertate ipotesi di reato. Quindi, in definitiva, risarcibilità del danno morale subiettivo sempre, in caso di lesioni personali, anche quando la fattispecie non concretizza alcuna ipotesi di reato. Il pregio della disposizione, poi, è quello di prevedere normativamente la risarcibilità del danno morale subiettivo subito dai congiunti della vittima, però solo se conviventi ed in caso di menomazioni dell'integrità psicofisica della vittima di particolare gravità. In analogia a quanto previsto dalla prima parte di tale norma deve ritenersi, anche in questo caso, che il danno morale subiettivo subito dai congiunti della vittima, sia risarcibile anche quando la fattispecie non concretizza alcuna ipotesi di reato.

⁴⁵ La riparazione morale è intesa a risarcire i danni morali della vittima del reato. Questa prestazione è indipendente dai redditi dell'interessato, ma viene concessa soltanto alle vittime che hanno subito gravi ripercussioni in seguito al reato.

reddito, quando la gravità dell'offesa e circostanze particolari lo giustifichino. I congiunti della vittima potrebbero beneficiare della riparazione morale nella misura in cui possano far valere pretese civili contro l'autore del reato.

La riparazione morale esprimerebbe in modo tangibile il riconoscimento sociale della situazione di difficoltà in cui versa la vittima. Determinante non sarebbe, quindi, tanto l'ammontare quanto il principio stesso della riparazione.

La riparazione morale avrebbe un ruolo simbolico importante, dal momento che la collettività riconosce la situazione difficile della vittima. Consentirebbe di prendere in considerazione le vittime il cui danno materiale non sia importante, mentre l'offesa stessa sia grave, in particolare in caso di reati contro l'integrità sessuale. Si garantirebbe una certa parità di trattamento tra le vittime, giacché la concessione della riparazione morale non dipenderebbe dal fatto che l'autore del reato sia rintracciato e punito.

La nuova legge dovrebbe concedere alla vittima un termine per inoltrare le domande di indennizzo e di riparazione morale. Sarebbe equo un termine di tre anni e far decorrere il termine dal giorno del reato come inizio del termine di prescrizione. Il termine comincerebbe tuttavia a decorrere al più tardi al momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato. In caso di scomparsa di una persona o di contaminazione con una malattia trasmissibile, solo dopo diversi anni una persona viene a conoscenza dell'esistenza di un reato. Potrebbe inoltre essere concessa una restituzione del termine alla vittima se quest'ultima non sia stata informata tempestivamente dalla polizia dell'esistenza dei suoi diritti e dei mezzi per attuarli.

La nuova disposizione legislativa dovrebbe prevedere una procedura semplice e rapida per quanto concerne l'indennizzo e la riparazione morale. Nella prassi, in caso di dubbio riguardo all'esistenza di un reato, la procedura di concessione dell'indennizzo e/o della riparazione morale potrebbe essere sospesa.

La vittima e i suoi congiunti dovrebbero di principio rimborsare l'aiuto ricevuto se la loro situazione finanziaria migliora, qualora le spese dell'avvocato siano state assunte dall'assistenza giudiziaria gratuita.

4. Conclusioni

La vittima di reato continua a patire l'assenza di un luogo entro il quale esprimere, finalmente ascoltata, le richieste per il soddisfa-

cimento di bisogni non di rado disconosciuti e di diritti che le spettano in quanto individuo che partecipa al processo di integrazione sociale.

Ancor più, essa fatica a trovare uno spazio che le permetta di dar voce alla propria sofferenza, dove, inoltre, essa possa essere riconosciuta come persona ferita nella propria umana dignità: aspetti questi che, comunque, non pervengono alla sfera del diritto.

In questa prospettiva, assumono particolare significato le pratiche di giustizia riparativa e, segnatamente, anche la mediazione fra vittima e reo⁴⁶. Quest'ultima, configurandosi come uno spazio entro cui favorire percorsi di riparazione delle conseguenze dannose del reato e, quando possibile, di riconciliazione, sembra offrire alla persona offesa, sebbene non soltanto ad essa, un ruolo finalmente attivo e partecipe nel trattamento del caso che la vede coinvolta.

La mediazione costituisce, infatti, una pratica in cui le istanze di riconoscimento di chi ha vissuto una violazione della propria dignità possono trovare un significativo ambito di espressione e di ascolto. Questo è possibile solo nella relazione con l'altro e, in particolare, nel reciproco riconoscimento che in quanto persone, al di là delle etichette di "vittima" e "reo" imposte dall'esterno, tale incontro è in grado di originare. È ciò che permette il superamento della condizione di negazione e misconoscimento esperita che, pur non rinnegando il bisogno di giustizia, fa dell'ammissione di una comune umanità ferita il momento di inizio per un nuovo cammino.

Ugualmente, con riferimento alla nostra realtà, vi è da aggiungere che - fermo restando la necessità del consenso della vittima e della sua libera e volontaria partecipazione - ad oggi rimane aperto il problema dell'individuazione della tipologia di canali attraverso cui la stessa possa essere contattata anche a distanza di anni dalla commissione del reato. In questa prospettiva, assumono particolare rilevanza quelle strutture capaci di fungere da anello di congiunzione fra gli operatori del sistema penale ed i centri per l'applicazione della mediazione. Tali strutture, dette "*victim support*" o centri per il sostegno e l'aiuto alle vittime di reati, vedono al proprio

⁴⁶ Su questi aspetti per approfondimenti si rinvia a: Atti del Convegno "Mediazione penale minorile nella regione Toscana convegno di presentazione dei risultati della sperimentazione 2005/2007", Firenze, 25/09/2007; LUGNANO S., *La mediazione penale minorile per una nuova prospettiva di politica criminale*, La città del sole, Napoli, 2001; MANNOZZI G. (a cura di), *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè, 2003; TURRI G., *La mediazione penale minorile: prospettive e implicazioni*, in *Minori giustizia*, Milano, Franco Angeli, n. 1, 2005; MUSACCHIO V. (a cura di), *Manuale di diritto minorile*, Cedam, Padova, 2007; MUSACCHIO V., *Vittima del reato e giustizia riparativa: paradigmi del nuovo diritto penale del terzo millennio*, I diritti dell'uomo n. 1, 2008, p. 39 ss.

interno la presenza di personale adeguatamente formato, capace di relazionarsi con le vittime di reato e di porle in contatto con la rete di servizi già operanti sul territorio. Si tratta di centri largamente diffusi in altre realtà come, ad esempio, in Francia e negli Stati Uniti. Essi, pertanto, rappresentano anche un valido punto di contatto fra il soggetto che ha patito un crimine e le agenzie, istituzionali o di privato sociale, che si occupano di mediazione.

Tra le proposte *de iure condendo* in tema di tutela delle vittime di reato (specie quelle relative a reati di particolare allarme sociale) si discute molto a proposito della testimonianza anonima.

La testimonianza anonima, *de visu*, contrasterebbe con i principi di un processo basato sul contraddittorio, visto che la mancata conoscenza dell'identità della vittima non permette alla difesa di utilizzare con pienezza tutte le sue armi. E tuttavia: per una certa tipologia di reati, il momento del processo si risolve in una fase veramente cruciale per l'incolumità della vittima che è quanto mai soggetta a minacce, intimidazioni, ritorsioni, rappresaglie. Vi sono casi in cui l'unica possibilità di garantire la sicurezza, la vita stessa della medesima è data dall'occultamento della sua identità alla difesa.

In linea di principio, ciò costituisce un attentato grave ai diritti dell'accusato. D'altro conto, però, vi sono anche interessi fondamentali, di grandissima rilevanza degni di tutela e non sottovalutabili.

Chiamata a valutare se il sistema del giusto processo possa tollerare l'anonimato della vittima e nel caso di specie anche del teste, la Corte di Giustizia europea ha risposto in maniera diversa, a seconda dell'effettivo svolgimento del procedimento penale.

In applicazione di quella che è stata chiamata logica del terzo incluso, e che è appunto una logica pensata per governare la complessità, la Corte si cala sui fatti concreti, ripercorre passo passo le vicende processuali, pondera gli interessi in gioco per verificare se, nel caso di specie, vi sia stata o no, nella gestione complessiva del processo, una violazione dei diritti dell'accusato: la presenza d'adequati contrappesi, di contromisure efficaci a vantaggio della difesa possono, infatti, bilanciare persino una testimonianza anonima.

Ecco perché non la vittima anonima in sé ma la valutazione di tutte le circostanze presenti nel caso di specie hanno dato luogo sia ad una sentenza di condanna sia ad un riconoscimento di compatibilità con la Convenzione dell'escussione in anonimato.

Nel caso Kostovski i Paesi Bassi sono stati ritenuti responsabili della violazione dell'art. 6 perché i giudici avevano condannato il

ricorrente sulla base esclusiva delle dichiarazioni rese alla polizia da due persone, della cui identità soltanto le forze dell'ordine erano informate. La richiesta di anonimato era stata accolta per timore di rappresaglie, trattandosi di fatti di criminalità organizzata. I magistrati che erano intervenuti, e che ignoravano anch'essi l'identità dei dichiaranti, si erano limitati a chiedere conferma dell'esattezza delle dichiarazioni in precedenza rese. Nessuna opportunità di controinterrogare era stata accordata alla difesa, durante l'intero svolgimento della procedura. L'avvocato difensore aveva potuto rivolgere domande scritte ad uno dei testi, ricevendo risposte insoddisfacenti anche in ragione dell'esigenza di rispettare l'anonimato. Gravi i pregiudizi alla difesa: da un lato, il difensore non aveva potuto neppure mettere in dubbio l'attendibilità e l'affidabilità dei testi e delle loro dichiarazioni, dall'altro, i giudici, non avendo proceduto all'audizione dei testi, non avevano avuto la possibilità di formarsi alcun'opinione su di essi. Né, secondo la Corte, queste modalità di gestire la vicenda processuale possono trovare un bilanciamento adeguato nell'esigenza, pur di rilievo, di combattere la criminalità organizzata.

Non sempre tuttavia la testimonianza anonima comporta irrimediabilmente una violazione dell'art. 6. Nella sentenza Doorson del 1996, i Paesi Bassi non sono riconosciuti responsabili della violazione per aver utilizzato testimonianze anonime nel corso del processo. Il ragionamento appare coerente con quello utilizzato nella sentenza precedente. Per prima cosa la Corte esplicita il fondamento giuridico che l'ammissibilità di una testimonianza anonima trova nelle disposizioni convenzionali: se l'art. 6 non richiede che gli interessi dei testimoni e delle vittime chiamate a deporre siano prese in considerazione, la messa in pericolo della loro incolumità, della loro sicurezza o della loro vita rientra in ogni caso sotto l'ombrello della Convenzione attraverso l'art. 8.

Ciò implica che lo Stato ha l'obbligo di organizzare il processo in maniera tale da non mettere indebitamente a rischio interessi così rilevanti. Siamo dunque di nuovo di fronte alla necessità di operare un bilanciamento tra i diritti della difesa e quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a deporre.

Nel caso di specie il giudice, secondo la Corte, ha correttamente messo in luce le ragioni che lo avevano portato a riconoscere necessaria la misura dell'anonimato, basandola non solo sul fatto noto che è prassi della criminalità legata agli stupefacenti far ricorso all'intimidazione dei testi, ma anche sulle pregresse esperienze dei testimoni, l'uno fatto oggetto di violenze, l'altro minacciato dopo aver testimoniato. Inoltre, il pregiudizio arrecato alla difesa dalla

testimonianza anonima è stato bilanciato dalle misure adottate nel corso della procedura: i testimoni sono stati interrogati in una fase processuale alla presenza del difensore da un giudice che conosceva la loro identità; il difensore, nel procedere al controesame, ha ricevuto risposte esaustive alle sue domande; la sentenza di condanna non è stata fondata unicamente, o in misura determinante, sulle testimonianze anonime; i giudici hanno valutato con estrema prudenza le dichiarazioni rese in deroga ai diritti della difesa quali normalmente garantiti dalla Convenzione.

Come non è arduo notare, la Corte valuta se, di volta in volta, l'ammissione di una modalità protetta si concilia, può essere conciliata, con un esito processuale rispettoso dei principi del giusto processo. L'inserimento di altri elementi, di altre circostanze potrebbe portare a soluzioni diverse. Questa sensibilità e questa duttilità dovrebbero essere fatte proprie anche dal giudice italiano, per gestire soluzioni complesse, laddove è necessario soddisfare esigenze diverse, magari indicate dalle vittime di reato o dai testi. La buona amministrazione della giustizia, la corretta utilizzazione delle pluralità di fonti cui oggi l'operatore si trova di fronte impongono un compito nuovo e delicatissimo: la lettura, l'interpretazione, a volte l'integrazione, delle disposizioni interne alla luce dei diversi obblighi nascenti dal diritto internazionale ed europeo e la loro applicazione nel pieno rispetto dei diritti umani.